

P.U. n. 46-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gela
SEZIONE FALLIMENTARE UFFICIO DI GELA

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Stefania Sgroi	Presidente rel. est.
dott. Alessio Barone	Giudice
dott. Manuel Barca	Giudice

letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII), instaurata con ricorso depositato il 3.12.2025 da MARINO GIUSEPPE (c.f. MRNGPP59B25D960R), n.q. di debitore, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela", e con il ministero dell'avv. Raniolo Ignazio;
ha emesso la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato il 3.12.2025 ed integrato da ultimo il 12.1.2026, Marino Giuseppe, n.q. di debitore, ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 ss. del d.lgs. n. 14/2019 e succ.modif., recante il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (CCII).

2. Preliminarmente va osservato che, a seguito del deposito del ricorso, non è stata fissata udienza in quanto si tratta di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato, instaurata su domanda dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa, in continuità con l'orientamento giurisprudenziale formatosi sotto il vigore della previgente procedura per la dichiarazione di fallimento instaurata su istanza dello stesso debitore ex art. 14, l.fall., ribadito per la presente procedura avente analoga funzione liquidatoria del patrimonio dello stesso debitore istante, in mancanza di una diversa previsione del codice vigente (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.).

3. Nel merito sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata di Marino Giuseppe (c.f. MRNGPP59B25D960R), n.q. di titolare della omonima impresa individuale (p.i. 01247850850), cancellata dal registro delle imprese il 22.11.2022 (v. visura camerale in atti del 10.12.2025), di cui all'art. 270, comma 1, CCII, per le ragioni che seguono.



3.1. Il presente Tribunale è competente ex art. 27, comma 2, CCII, previo rinvio dell'art. 268, comma 1, CCII, in quanto il debitore ha la residenza a Gela (CL) ed era titolare di un'omonima impresa individuale (p.i. 01247850850), cancellata dal registro delle imprese il 22.11.2022 (v. visura camerale in atti del 10.12.2025), con sede legale a Gela (CL), rientrante nel circondario del presente Tribunale.

3.2. Non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV della parte I del codice, nei confronti dello stesso debitore.

3.3. Il debitore ha presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ex art. 268, comma 1, CCII, con l'assistenza dell'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela" e con il ministero dell'avv. Raniolo Ignazio, corredata dalla relazione dell'O.C.C. ex art. 269, comma 2, CCII, e dalla documentazione ex art. 269, comma 2, CCII attestante la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dal lato sia attivo che passivo, compresa quella attestante i debiti tributari ex art. 269, comma 3, CCII, da cui risulta lo stato di "*sovraindebitamento*", inteso ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, come "*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. n. 179/2012, l.conv. n. 221/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*", richiesto ai fini dell'apertura della presente procedura ex art. 268, comma 1, CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 1, CCII.

In particolare, sotto il profilo soggettivo dello stato di "*sovraindebitamento*" come sopra definito dal codice, il ricorrente è stato titolare di un'omonima impresa individuale (p.i. 01247850850), con sede legale a Gela (CL) in corso S. Aldisio 248, esercente l'attività di commercio al minuto dei prodotti compresi nelle tabelle merceologiche XIII e XIV per articoli fotografici, occhiali, e l'attività artigiana di ottico, cancellata dal registro delle imprese il 22.11.2022 (v. visura camerale in atti del 10.12.2025), da cui derivano i debiti tributari documentati in atti dall'OC.C., sicchè è qualificabile come "*debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale*" ex art. 2, comma 1, lett. c), CCII, per decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro delle imprese ex art. 33, commi 1 e 2, CCII, fermo restando l'assoggettabilità alla presente procedura di liquidazione controllata su sua domanda di debitore persona fisica, titolare di impresa individuale, oltre tale termine annuale ex art. 33, comma 1-bis, CCII.

In particolare, sotto il profilo oggettivo dello stato di "*sovraindebitamento*" come sopra definito dal codice, il ricorrente versa in stato di "*insolvenza*", a sua volta definito dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, come "*lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*", in quanto, come accertato dall'O.C.C., ha un reddito mensile di euro



1.450,00 circa, quale dipendente di un negozio di ottica con contratto di lavoro a tempo determinato, con un fabbisogno familiare mensile calcolato ex art. 68, comma 3, CCII, di euro 845,73, e con rate mensili di euro 520,00, con conseguente mancanza della liquidità necessaria per soddisfare regolarmente i propri debiti tributari pari a euro 276.934,55 che si aggiungono al debito chirografario rateizzato di euro 6.761,00 verso Intesa Sanpaolo s.p.a. .

4. Alla luce delle superiori considerazioni, va dichiarata ex art. 270, comma 2, CCII l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore odierno ricorrente Marino Giuseppe (c.f. MRNGPP59B25D960R), n.q. di titolare della omonima impresa individuale (p.i. 01247850850), cancellata dal registro delle imprese il 22.11.2022, ricomprendente tutti i beni del debitore con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII, nominando liquidatore ex art. 270, comma 2, lett. b), CCII, lo stesso professionista iscritto all'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela", della cui assistenza si è avvalso il debitore istante ex art. 269 CCII.

Va altresì chiarito che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali esecutive sui beni compresi nella presente procedura, non è più disposto dal giudice, come ai sensi del previgente art. 14-quinquies, comma 2, lett. b), l. n. 3/2012, bensì discende *ope legis* dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 150 CCII, previo rinvio dell'art. 270, comma 5, CCII, come già chiarito dalla giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Verona, sez. II, 20.09.2022, n. 17/2022 r.p.u.), e che è nel corso della gestione della procedura che si dovrà procedere alla formazione del passivo e alla liquidazione dell'attivo ex artt. 272 ss. CCII.

Inoltre va rigettata l'istanza con cui il debitore chiede consentirsi l'utilizzo dei beni immobili oggetto della presente procedura di liquidazione controllata sino alla vendita in sede di liquidazione controllata, in quanto ex art. 270, comma 2, lett. e), CCII, con la presente sentenza va ordinata "*la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi*", che nel caso di specie non sussistono, se si considera che dalla relazione dell'O.C.C. risulta che i due immobili di proprietà del debitore ricorrente, rientranti nel patrimonio da liquidare, sono situati uno a Gela in corso Salvatore Aldisio 248, e uno a Gela in via Terone, e che nessuno di essi è adibito ad abitazione principale del debitore ricorrente, il quale risulta in atti residente a Gela in via G. Cascino 176.

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII;

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato MARINO GIUSEPPE (c.f. MRNGPP59B25D960R), n.q. di titolare della omonima impresa individuale (p.i.



01247850850), cancellata dal registro delle imprese il 22.11.2022;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Stefania Sgroi;

nomina liquidatore il dott. Bonaventura Emanuele Gaspare, così confermando il professionista iscritto all'O.C.C. "I Diritti del Debitore Segretariato Sociale di Gela", della cui assistenza si è avvalso il debitore istante ex art. 269 CCII;

ordina al debitore il deposito entro 7 giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con applicazione dell'art. 10, comma 3, CCII;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ricomprendente tutti i beni del debitore, con la sola esclusione di quelli sottratti *ope legis* alla liquidazione controllata ex art. 268, comma 4, CCII;

ordina che la presente sentenza per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del liquidatore, il dispositivo e la data del deposito, sia inserita nel sito internet del presente Tribunale, sia pubblicata nel registro delle imprese con riferimento alla omonima impresa individuale (p.i. 01247850850) di cui era titolare il debitore ricorrente, cancellata dal registro delle imprese il 22.11.2022, sia trascritta presso gli uffici competenti per i beni immobili e per i beni mobili registrati compresi nel patrimonio da liquidare, e sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a cura del liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.01.2026.

IL PRESIDENTE REL. EST.

dott.ssa Stefania Sgroi

